

REGOLAMENTO DEL FONDO FORTE PER I SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE n. 115 DEL 9 LUGLIO 2024 RECANTE DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, DI VALIDAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVI ALLE QUALIFICAZIONI DI TITOLARITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.05.2025 n. Prot. 0009888

Approvato dal CdA nella seduta del 21.05.2025 con delibera n. D_46_25

Art.1 – Ambito di operatività

1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale For.Te., di seguito “Fondo”, in qualità di Ente titolare delegato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a), del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2024, di seguito “Decreto”, con il presente regolamento, disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto, le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione, e di validazione delle competenze nell’ambito degli interventi finanziati in qualsiasi forma dal Fondo - anche mediante voucher individuali - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I servizi di cui al primo periodo e relativi standard e metodologie, si applicano esclusivamente alle fasi di programmazione, progettazione, personalizzazione, organizzazione e segnatamente di attestazione finale degli interventi di titolarità del Fondo, ai sensi della richiamata normativa vigente.

2. La disciplina delle procedure per la certificazione delle competenze, laddove prevista, sarà definita in attuazione delle procedure di certificazione che saranno rese operative dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 del Decreto.

3. Per gli interventi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore, sono fatte salve le previsioni della relativa normativa anche in relazione alle attestazioni previste in esito ai percorsi.

Articolo 2 – Repertorio di riferimento

1. I servizi di individuazione e i servizi di validazione di cui al presente regolamento sono realizzati in riferimento agli apprendimenti e alle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 3 del Decreto.

Articolo 3 – Enti titolati

1. Possono realizzare i servizi di individuazione e i servizi di validazione delle competenze nell’ambito degli interventi a titolarità del Fondo, unicamente i soggetti a ciò titolati dal Fondo in forza del possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, verificati attraverso specifica procedura definita dal Fondo.

2. Il Fondo istituisce l’elenco degli Enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione delle competenze, aggiornato periodicamente e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

3. L'inserimento nell'elenco degli Enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione è subordinato al possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere titolati in altri ambiti di titolarità per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione o certificazione delle competenze o essere accreditati per la formazione presso almeno una Regione o provincia autonoma italiana;
- b) aver adottato un modello organizzativo esimente ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) aver ottenuto una certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a una delle seguenti norme:
 - i. UNI EN ISO-9001 nel settore EA37;
 - ii. ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni d'istruzione e formazione;
 - iii. ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale;
 - iv. ISO 29991 - Servizi di formazione linguistica;
 - v. ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti.

4. Il Fondo effettua annualmente la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 3. Nei casi di accertamento di non conformità agli standard del Decreto o di perdita di uno o più requisiti di cui al comma 3, all'Ente viene sospeso il riconoscimento della titolazione, fino alla dimostrazione del ripristino del requisito. Detta sospensione determina l'impossibilità per l'Ente di essere indicato in fase di presentazione delle richieste di finanziamento per l'attività specifica e più in generale, in caso di perdita dell'accreditamento, a presentare e/o attuare gli interventi formativi. Le attività in corso di realizzazione da parte dell'Ente titolato destinatario della sospensione possono essere portate a conclusione, previo l'esame di merito da parte del Fondo. Nei casi di persistenza delle difformità accertate e di mancato ripristino dei requisiti di cui al precedente comma 3, entro i termini di tempo comunicati dal Fondo, all'Ente viene revocato il riconoscimento della titolazione.

5. Nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 del Decreto, il Fondo può individuare, quali Enti titolati per il solo servizio di individuazione, ovvero per la messa in trasparenza delle competenze:

- a) le imprese iscritte al Fondo dotate di strutture ovvero di funzioni formative aziendali – adeguatamente documentate – interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, nell'ambito degli interventi di cui sono beneficiarie;
- b) gli Enti Bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per la validazione ed attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori, i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono ricorrere ad un soggetto titolato ai sensi del precedente comma 3.

Ferme restando le indicazioni operative ai sensi del successivo articolo 4 nonché le disposizioni di legge in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per i soggetti di cui al presente comma, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

6. Fatte salve le previsioni di cui al comma 5, qualora un soggetto accreditato dal Fondo per la realizzazione di attività formative, nel quadro del sistema di rating del Fondo, non sia anche Ente titolato ai sensi del comma 3, può presentare Piani formativi unicamente in partenariato con Enti titolati dal Fondo.

7. Il Fondo rende disponibili una sezione informativa sul proprio sito web e, agli Enti titolati, strumenti formativi finalizzati all'implementazione delle competenze degli operatori in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché sul sistema nazionale di certificazione delle competenze.

8. Gli Enti titolati, qualora eroghino servizi di certificazione in conformità alle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA.

Articolo 4 – Modalità di realizzazione dei servizi di individuazione e di validazione

1. Per garantire l'individuazione e la validazione nell'ambito degli interventi realizzati con finanziamento del Fondo, questi ultimi devono essere progettati definendo gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività e le relative modalità di valutazione con riferimento agli standard di qualificazione di cui al precedente articolo 2. Nel caso di percorsi nell'ambito dei quali è previsto unicamente il servizio di individuazione per la messa in trasparenza delle competenze, la progettazione degli interventi deve comunque prevedere la definizione degli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività con riferimento agli standard del primo periodo.

2. Le modalità di progettazione degli interventi e di svolgimento dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze sono definite con apposito Protocollo metodologico da adottare previo parere di conformità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo può apportare successivi aggiornamenti al Protocollo metodologico, purché non in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento, dandone preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successiva pubblicità sul sito istituzionale del Fondo.

3. Per la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli che compongono l'offerta formativa del Catalogo del Fondo, gli Enti titolati sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nel citato Protocollo.

4. La progettazione e realizzazione dei percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segue gli standard definiti dalla relativa normativa. Detta previsione si applica anche per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore.

5. Nell'ambito delle attività e delle disposizioni vigenti di gestione, controllo e rendicontazione degli interventi, a cui il presente regolamento fa diretto rinvio, il Fondo effettua verifiche e controlli di conformità dei servizi di individuazione e di validazione agli standard del Decreto da parte degli Enti titolati ai sensi dell'articolo 3 e, nei casi di accertamento di non conformità o di persistenza delle difformità accertate, provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente regolamento ovvero nell'ambito della disciplina sanzionatoria definita dal Fondo.

6. Gli Enti titolati trasmettono al Fondo, sulla base dei modelli di rilevazione da questo definiti d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati relativi alle attività realizzate per la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 6 comma 3 del Decreto e per le finalità di cui all'articolo 10 comma 1 del medesimo Decreto. La relazione annuale a cura del Fondo conterrà anche un resoconto sintetico delle attività di verifica e controllo realizzate ai sensi del comma 5 e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate.

Art.5 – Modalità di attestazione e conservazione degli attestati

1. Le attestazioni, vengono rilasciate ai lavoratori interessati dagli Enti titolati – previo consenso informato ai sensi dell’art 13 del GDPR - direttamente attraverso le Piattaforme tecnologiche del Fondo, sulla base del format definito dal Fondo nel rispetto degli standard minimi di cui all’articolo 7 del Decreto e sono:

- coerenti con gli standard minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC adottate con Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 n. 13 recante: *“Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli Enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”* e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021;
- rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale, condivisibili su wallet (portafoglio digitale) e conservate nel sistema informativo del Fondo in conformità e applicazione del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

2. Il Fondo, sulla base del consenso informato, provvede:

- a) al conferimento delle attestazioni di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità e le specifiche tecniche da questo definite ai fini dell’implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore e in collegamento con il sistema informativo unitario in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- b) alla conservazione delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini delle verifiche amministrative, per la durata di 10 anni dal rilascio.

Articolo 6 – Standard di durata e di costo

1. Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e di validazione di cui al presente regolamento sono definiti, nei singoli avvisi o altri interventi adottati dal Fondo, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche degli interventi finanziati e comunque nei limiti di quanto previsto all’articolo 9 del Decreto.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore:

- a) per gli Avvisi pubblicati dal Fondo dal 31 gennaio 2026 relativi agli interventi riconducibili alla tipologia del conto collettivo;
- b) per i conti formativi aziendali presentati dal 31 luglio 2026.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del Decreto, resta ferma la facoltà del Fondo, nell’attuazione degli interventi di propria titolarità, segnatamente di quelli finanziati mediante Piani individuali, di avvalersi, laddove applicabile, anche previo appositi accordi, dei sistemi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze regolamentati dagli altri Enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ivi comprese le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dandone successiva evidenza nell’ambito della relazione annuale di cui all’articolo 4, comma 6.